



# **COMUNE DI MASSAROSA**

## **PROVINCIA DI LUCCA**

---

**SETTORE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA – UFFICIO TRIBUTI**

# **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI**

*Approvato con Deliberazione C.C. n. 64 del 20.09.2013  
e modificato con deliberazione C.C. 65 del 28.07.2014*

## INDICE

<b>TITOLO I</b>	<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 1 -</b>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 2 -</b>	<i>Soggetto attivo</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 3 -</b>	<i>Componenti del tributo</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI</b>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 4 -</b>	<i>Presupposto per l'applicazione del tributo</i>	<b>Pag. 3</b>
<b>Art. 5 -</b>	<i>Soggetti passivi</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 6 -</b>	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<b>Pag. 4</b>
<b>Art. 7 -</b>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>	<b>Pag. 5</b>
<b>Art. 8 -</b>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>Art. 9 -</b>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<b>Pag. 6</b>
<b>TITOLO III</b>	<b>TARIFFE</b>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 10 -</b>	<i>Determinazione delle tariffe</i>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 11 -</b>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<b>Pag. 7</b>
<b>Art. 12 -</b>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<b>Pag. 8</b>
<b>Art. 13 -</b>	<i>Decorrenza del tributo</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 14 -</b>	<i>Zone non servite</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>Art. 15 -</b>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<b>Pag. 9</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI</b>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 16 -</b>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 17 -</b>	<i>Riduzione per le utenze domestiche non stabilmente attive</i>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 18 -</b>	<i>Riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche</i>	<b>Pag. 10</b>
<b>Art. 19 -</b>	<i>Ulteriori agevolazioni</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 20 -</b>	<i>Tributo giornaliero</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 21 -</b>	<i>Componente servizi del tributo: la maggiorazione</i>	<b>Pag. 11</b>
<b>Art. 22 -</b>	<i>Tributo provinciale</i>	<b>Pag. 12</b>
<b>TITOLO V</b>	<b>DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE</b>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 23 -</b>	<i>Dichiarazione di inizio occupazione, variazione e cessazione</i>	<b>Pag. 12</b>
<b>Art. 24 -</b>	<i>Riscossione</i>	<b>Pag. 13</b>
<b>TITOLO VI</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI</b>	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 25 -</b>	<i>Funzionario responsabile</i>	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 26 -</b>	<i>Norma di rinvio</i>	<b>Pag. 14</b>
<b>Art. 27 -</b>	<i>Norme transitorie e finali</i>	<b>Pag. 14</b>

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del d.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, istituito dall'articolo 14 del d.l. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22/12/2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

### **Art. 2**

#### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

### **Art. 3**

#### **COMPONENTI DEL TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
  - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 e dal successivo art. 21 del presente regolamento.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Art. 4**

#### **PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo od anche di fatto, locali od aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.
2. La presenza di arredo, impianti od attrezzature, oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione si verifica anche nel caso in cui ci sia il rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero dal pagamento tributo.

**Art. 5**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

**Art. 6**  
**LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTE AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo:
  - a) locali privi di mobili, suppellettili, impianti od attrezzature e sprovvisti di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete (utenze idrica ed elettrica, fornitura di gas, telefonica o informatica) per l'intero periodo dell'anno.
  - b) le superfici, ubicate in aree scoperte o locali, destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili.
  - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, ricovero del bestiame, silos. Per i citati locali vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana.
  - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori o di inizio occupazione, se antecedente. Nel caso in cui il soggetto interessato abbia stabilito la residenza anagrafica nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione o residenza.
  - e) le unità immobiliari in stato di inagibilità, debitamente dichiarate tali anche ai fini dell'Imposta municipale propria.
  - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione, le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.
  - g) ripostigli, stenditoi, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza non superiore a 1,50 m.
  - h) solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, e comunque non accessibili.
  - i) edifici o loro parti adibiti al culto ed i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso (cori, sacrestie e simili).

- j) le parti in comune dei condomini di cui all'art. 1117 del codice civile, comma 1, numeri 1 e 3, fermo restando l'obbligazione di coloro che occupano o conducono parti comuni in via esclusiva.
  - k) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento di carburanti, controllo pressione pneumatici e simili.
  - l) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra.
  - m) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
  3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo sarà applicato il tributo a partire dall'anno in cui è ipotizzabile che si sia verificato il primo conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### **Art. 7**

#### **PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti.
2. Per le attività di seguito indicate, nel caso in cui sussista una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e non sia obiettivamente possibile o risulti difficile individuare le superfici escluse dal tributo, poiché le operazioni relative non sono esattamente localizzate, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, (esclusi i locali adibiti a mense, uffici, spogliatoi, servizi, magazzini e simili), le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

<b>ATTIVITA'</b>	<b>DETASSAZIONE %</b>
<i>Botteghe artigiane</i>	<b>25 %</b>
<i>Stabilimenti industriali, opifici</i>	<b>30 %</b>
<i>Commercio, servizi</i>	<b>10 %</b>
<i>Gabinetti dentistici, radiologici, odontotecnici, ambulatori veterinari, laboratori di ricerca e simili</i>	<b>15 %</b>
<i>Agricoltura, zootecnia e simili</i>	<b>80 %</b>

Per eventuali attività non considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Gli utenti, con esclusione di coloro che avevano presentato istanza in regime di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, per essere ammessi a beneficiare di tale riduzione devono presentare apposita richiesta entro il 31 gennaio successivo. Tale domanda non dovrà essere ripresentata negli anni successivi al primo salvo nel caso in cui siano intervenute variazioni influenti sull'applicazione e il calcolo della tariffa. Il Comune si riserva comunque la facoltà di verificare il permanere dei requisiti per accedere alla riduzione. La stessa domanda dovrà essere corredata da:
  - a. planimetrie quotate indicanti l'intera superficie occupata e la superficie per la quale si richiede la riduzione;
  - b. documentazione contrattuale indicante quantità e qualità dei rifiuti smaltiti a mezzo di ditta autorizzata dall'organo competente ed idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti;
  - c. documentazione commerciale (fatture, bolle, etc.) comprovante l'avvenuto smaltimento.
4. Le riduzioni delle superfici per rifiuti speciali di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione saranno applicate con effetto dall'anno successivo.

#### **Art. 8**

#### **DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, la superficie imponibile sarà determinata dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 m, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta da parte dell'accertatore tributario. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

#### **Art. 9 – ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n°

- 31, così come stabilito dal comma 14 dell'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214.
2. La somma attribuita al Comune per gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo che deve essere coperto dal tributo disciplinato dal presente regolamento.

### **TITOLO III – TARIFFE**

#### **Art. 10**

#### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011.
3. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999.
4. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche in base ai componenti e per quelle non domestiche in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.
6. In sede di deliberazione tariffaria, il Comune provvede a determinare i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui all'allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999.

#### **Art. 11**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato A del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento quanto risultante dall'iscrizione alla CC.I.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economico-professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.
6. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, classificabili in distinte categorie ed in possesso di specifica autorizzazione o licenza commerciale, sono applicate le relative tariffe.

## **Art. 12**

### **DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. La tariffa viene riferita all'unità immobiliare catastale.
3. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 120 giorni nell'anno solare.
4. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune, risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati, ai fini dell'individuazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di anziani dimoranti in casa di riposo, soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero, soggetti dimoranti in comunità di recupero, centro socio-educativo, istituto penitenziario. L'assenza deve protrarsi per un periodo non inferiore all'anno e viene considerata a condizione che sia dichiarata ed adeguatamente documentata.
5. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti nel Comune il numero degli occupanti viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art 23. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.
6. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi intestati ai fini del tributo a soggetti diversi dalle persone fisiche, tenuti a disposizione od occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 23. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a due componenti. Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente da verifiche e controlli.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso od abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non considerati pertinenze dell'abitazione principale si considerano utenze non domestiche. Alle eventuali pertinenze all'abitazione principale sarà applicata la stessa tariffa dell'abitazione principale.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
10. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 23, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

11. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

**Art. 13**  
**DECORRENZA DEL TRIBUTO**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 23.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione o che il tributo sia stato assolto da altro contribuente. Non si dà luogo all'abbuono o al rimborso qualora il Comune sia decaduto dalla possibilità di recuperare il tributo dovuto.

**Art. 14**  
**ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivo. A tal fine si intendono servite le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti identificati dal Contratto di servizio e/o dal Regolamento di servizio, o comunque reso di fatto in via continuativa e, comunque, quelle zone in cui i punti di raccolta sono ubicati ad una distanza non superiore ad 750 metri dall'accesso sulla pubblica via delle utenze.
2. Se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta supera gli 750 metri, fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40 per cento; se supera i 1.500 metri, è dovuto nella misura del 20 per cento.
3. Ai fini del calcolo di tali distanze, si ha riguardo al percorso da compiere per depositare i rifiuti a partire dall'accesso dell'utenza sulla strada pubblica. Si precisa che ai fini dell'ottenimento di tale agevolazione non rileva la distanza dai centri di raccolta di materiale differenziato e non è ovviamente applicabile nessuna riduzione nelle zone ove è prevista la raccolta "porta a porta".
4. La riduzione di cui al presente articolo è applicata sulla base di elementi e dati contenuti della denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall'anno successivo.

**Art. 15**  
**MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

**TITOLO IV**  
**RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

**Art. 16**  
**RIDUZIONE PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per gli utenti che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico, e/o effettuano la raccolta differenziata, ove istituita porta a porta o utilizzando le aree ecologiche comunali, è prevista una riduzione della quota variabile della tariffa del tributo da accordarsi a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e fino alla concorrenza del risparmio complessivo raggiunto sui costi di smaltimento.
2. La riduzione ha effetto dal mese successivo alla presentazione della richiesta all'Ufficio Ambiente ed è calcolata a consuntivo con compensazione sul tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.
3. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio e/o di raccolta differenziata. Con la presentazione della citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio e/o di raccolta differenziata.

**Art. 17**  
**RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché l'attività non sia superiore a sei mesi nell'anno solare.
2. Le condizioni di cui al primo comma, affinché operi la riduzione, devono risultare da licenza o da apposita comunicazione presentata agli uffici comunali.
3. La predetta riduzione si applica sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall'anno successivo. Sono fatte salve le istanze già presentate ai fini della Tarsu
4. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto all'applicazione della riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dalla data della perdita dei requisiti con applicazione delle sanzioni dovute per legge.

**Art. 18**  
**RIDUZIONI TARIFFARIE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, sarà applicata a consuntivo una riduzione del 20% del tributo nella quota variabile relativa alla categoria di contribuzione cui appartiene l'attività. Tale riduzione si applica qualora il produttore di rifiuti dimostri, documentalmente, spese annue o rapportate su base annua, non inferiori al 30% del tributo dovuto per l'anno di riferimento.
2. La richiesta deve essere presentata entro il 31 gennaio successivo.
3. La riduzione è applicata di regola a conguaglio sull'anno successivo.

**Art. 19**  
**ULTERIORI AGEVOLAZIONI**

1. Il Comune (Giunta Comunale) può determinare forme di agevolazione a favore di talune categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale.
2. Sono esenti dal pagamento del tributo i locali utilizzati da associazioni e fondazioni (ONLUS) di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) 8 e 9 del d. lgs 460/1997, e da associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'art 7 della l. n. 383/2000 destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività sociale svolta.
3. L'esenzione è applicata sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria. In caso di denuncia integrativa o di variazione sarà applicata con effetto dall'anno successivo.
4. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

**Art. 20**  
**TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30 %.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per il canone per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art 21.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

**Art. 21**  
**COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE**

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune. Per l'anno 2013 è riservato allo Stato.
3. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, può incrementare la maggiorazione del comma 1 fino a 0,40 €/mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/92.

**Art. 22**  
**TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 21.

**TITOLO V**  
**DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE**

**Art. 23**  
**DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE/DETTENZIONE, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 31 gennaio successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione, sottoscritta dal soggetto obbligato, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica allegando documento d'identità scannerizzato o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax; alla data di invio della mail nel caso di invio mediante posta elettronica o nel caso di Pec alla data del rapporto di ricevimento.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 31 gennaio successivo al verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti in quanto il dato viene acquisito annualmente dall'Ufficio Anagrafe.
5. La dichiarazione sia originaria, sia di variazione deve contenere i seguenti elementi:
  - Utenze domestiche
    - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
    - b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
    - c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
    - d. Numero degli occupanti i locali;
    - e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
    - f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
  - Utenze non domestiche
    - a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, , PEC;

- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta . Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta , anche con firma digitale.
  7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 31 gennaio successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
  8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
  9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 7, se più favorevole.
  10. Il Comune, nei casi in cui sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della detenzione, occupazione o conduzione dei fabbricati ed aree soggette a tassazione, può iscrivere direttamente il soggetto per il tributo tramite invio di apposita comunicazione.

## **Art. 24 RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo.
2. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate, scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di settembre. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
3. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe del tributo, l'importo è determinato in acconto in due rate scadenti nei mesi di maggio e luglio. Tale importo è commisurato al 50% dell'importo dovuto nell'anno precedente a titolo di Tarsu, con esclusione dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013 e per quelle iniziate nel corso dell'anno 2012, l'importo delle corrispondenti rate è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla Tarsu applicate nell'anno precedente. Il versamento della terza rata scade nel mese di ottobre e il conguaglio è effettuato con la rata di novembre.
4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, ed interessi calcolati al tasso legale

dal giorno di scadenza dell'unica soluzione in caso di omesso pagamento o delle singole rate non versate in caso di parziale pagamento e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà con la notificazione di un avviso di accertamento con contestuale irrogazione della sanzione del 30% di ogni importo non versato

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 25 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

### **Art. 26 NORMA DI RINVIO**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, nel DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

### **Art. 27 NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 è soppressa l'applicazione della Tarsu, nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

## ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

n°	Categoria non domestica
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
8 bis	B&B e agriturismi e case vacanze
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali: filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari o miste
27	Ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche e night club